

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PRESSO IL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME.

Sul punto all'ordine del giorno il Sindaco dà la parola al Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale procede alla illustrazione dei contenuti e delle finalità del regolamento.

Nessuno chiede di intervenire - Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la normativa in vigore in materia di autenticazione delle firme, segnatamente Legge 15/1968 e D.P.R. 403/98;

VISTO che le funzioni in materia di autenticazione vengono attualmente svolte esclusivamente presso gli uffici della sede municipale e non può essere reso il servizio a quei cittadini i quali, a causa di infermità temporanea o permanente, non sono in grado, per la minorazione delle capacità fisiche, di accedere agli uffici comunali;

RITENUTO nell'ambito dei poteri di autonomia organizzativa degli uffici prevista dall'articolo 5 della Legge 142/90 di approvare una specifica regolamentazione per il servizio delle autenticazioni a domicilio;

PRESO ATTO che in ordine a tale procedura il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rilasciato il proprio positivo parere, prot.UPEA/ACC/452 del 27/07/1995;

EVIDENZIATA, infine, sul piano più squisitamente politico e di merito, la rilevanza sociale cui assolve la presente proposta;

VISTO lo schema di regolamento riportato in allegato e ritenuto meritevole di approvazione;

RISCONTRATO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato sulla regolarità tecnica del presente atto a norma dell'art. 53 della L. 142/90, testo vigente;

AD UNANIMITA' di voti legalmente espressa;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il regolamento comunale per la autenticazione delle sottoscrizioni presso il domicilio delle persone inferme nel testo che si allega al presente atto si da costituirne parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PRESSO IL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME.

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità con le quali può essere svolta l'autenticazione delle firme fuori della sede municipale a favore delle persone che, pur dovendo presentare istanze o dichiarazioni ad una pubblica amministrazione, si trovano nella impossibilità di recarsi presso i competenti uffici.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Possono beneficiare delle modalità previste dal presente regolamento le persone che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) ricoverate presso gli stabilimenti ospedalieri cittadini;
 - b) ospitate presso le case di riposo cittadine, quando non siano in grado di recarsi presso i competenti uffici pubblici o gli appositi sportelli comunali;
 - c) inferme, anche temporaneamente, presso il domicilio in questo Comune.
- 2) Per le persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) del precedente comma basterà la richiesta, anche verbale, di un responsabile della struttura o di alcuno dei familiari.
- 3) Per le persone inferme, anche temporaneamente, presso un'abitazione situata in questo Comune, la richiesta può essere presentata da chiunque, anche verbalmente, ma dovrà essere accompagnata da un certificato rilasciato dal medico di base o da altra documentazione valida che attesti lo stato di infermità dell'interessato e la sua impossibilità a muoversi dall'abitazione.

Art. 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- 1) L'organizzazione del servizio avviene a cura del responsabile dei servizi demografici che stabilisce quale personale, all'interno dei propri servizi ed eccezionalmente di altri servizi previo accordo con il loro responsabile, può essere addetto al servizio di raccolta delle firme al domicilio e delle relative autenticazioni. Il personale addetto a questo servizio deve essere stato formalmente incaricato dal Sindaco ad autenticare le sottoscrizioni, secondo quanto previsto dalla legge 15 del 1968.
- 2) Le tariffe per il servizio sono fissate nell'allegato A al presente regolamento

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

- 1) Le richieste vanno presentate agli sportelli dell'Ufficio anagrafe consegnando sia il certificato medico, quando previsto, sia il modulo sul quale dovrà essere raccolta la sottoscrizione ed apposta la relativa autenticazione.
- 2) Il funzionario che riceve la richiesta informa il richiedente del giorno e dell'ora in cui l'incaricato si recherà a raccogliere la firma e ad effettuare la autenticazione.

Art. 5 MODALITÀ

- 1) Il funzionario incaricato si recherà presso lo stabilimento ospedaliero oppure la casa di riposo o al domicilio dell'interessato utilizzando un mezzo di servizio messo a disposizione dall'amministrazione comunale.
- 2) Raccolta la sottoscrizione sull'apposito modulo, il funzionario incaricato dal Sindaco provvederà immediatamente alla relativa autenticazione.

Art. 6 RINVIO

- 1) Si applicano alle ipotesi previste nel presente regolamento le disposizioni previste dalla Legge 4 gennaio 1968, n.15, con particolare riguardo agli articoli 1, 5, 6, 20, 24 e 26, e dall'art. 4 dei D.P.R. 40311998.

ALLEGATO "A"

TARIFFE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE FIRME A DOMICILIO

- RACCOLTA FIRMA L. 5.000

w:\Bianca\autenticafirme